

**Corso per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)**

Programma Prima Parte

- I. PRINCIPI GIURIDICI**
- II.LEGISLAZIONE GENERALE E SPECIALE**
- III.SOGLIETTI E RELATIVI OBBLIGHI**

Una delle principali innovazioni introdotte dal **D.Lgs.81/2008** nella legislazione in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** ha riguardato la **figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**.

Più che di novità è forse più corretto parlare di rafforzamento di questa figura, sia per quanto riguarda le prerogative che è in grado di esercitare sia, per quanto riguarda la sua effettiva **presenza in azienda**, prescindendo da **ogni tipologia** di impresa.

La precedente distinzione delle imprese secondo il numero dei dipendenti in forza, sotto o sopra i 15 dipendenti, ora non opera distinzioni circa l'esigenza principale, riconosciuta dalla legge, che in **tutte le aziende (anche con un solo dipendente)** sia presente almeno un **RLS**.

Nelle aziende **piccole** e nelle **microimprese** che impiegano **fino a 15** dipendenti, il decreto prevede la **elezione diretta** del **RLS** da parte dei lavoratori dell'impresa, oppure la **designazione** di un rappresentante individuato per più imprese appartenenti al medesimo ambito territoriale o comparto produttivo.

RLS territoriale o RLS di sito produttivo

In tale contesto non è prevista alcuna determinazione del **datore di lavoro**, il quale è tenuto nell'una o nell'altra circostanza, a prendere atto della **volontà espressa dai lavoratori**.

Infatti il legislatore, in occasione della elaborazione del presente decreto ha ritenuto di dover introdurre misure correttive alla legislazione pre-vigente per favorirne la piena attuazione.

In questo senso va letto l'obbligo, del datore di lavoro, di comunicare all' **Inail annualmente** il nominativo dei RLS

Per comprendere l'importanza che il presente decreto assegna al RLS basta considerare gli obblighi del datore di lavoro verso tale figura.

Articolo 15

Misure generali di tutela

Alla lettera s) prevede la partecipazione e consultazione dei RLS;

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- Consegnare tempestivamente al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (**val. rischi**) nonché consentirgli di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- **Il Datore di Lavoro** deve comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni;)
- **Il Datore di Lavoro** deve consultare il RLS nei casi previsti dall'art 50;(attribuzioni RLS) e deve comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS;

Tra gli obblighi del **Datore di Lavoro** vi è:

- a. *L'informazione*
- b. *La formazione*
- c. *E l'addestramento dei lavoratori e dei loro RLS*

Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro **in particolare** per quanto inherente i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).

Vediamo quali sono i contenuti minimi della formazione per il RLS.

- *Principi giuridici comunitari e nazionali;*
- *Legisiazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
- *Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*
- *Definizione e individuazione dei fattori di rischio;*
- *Valutazione dei rischi;*
- *Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*
- *Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*
- *Nozioni di tecnica della comunicazione.*

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.

L'apprendimento deve essere verificato.

E' previsto l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a:

- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Tutte le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel Libretto Formativo del Cittadino.

Il libretto formativo accompagna la carriera dei singoli lavoratori.

Principi giuridici comunitari e nazionali

La Costituzione della Repubblica Italiana

Esprime una particolare garanzia della salute degli individui.

L'art. 32 attribuisce al diritto alla salute rango di **diritto fondamentale** dell'individuo e di **interesse dell'intera collettività**, mentre

Il secondo comma dell'art 41, norma cardine del nostro sistema economico, pone un altro principio generale in ordine alla sicurezza dei cittadini, ponendo **sicurezza, libertà e dignità umane** come limiti alla libera ed autonoma iniziativa economica privata.

Il Codice Civile

L'art 2087 del Codice Civile costituisce la norma di **principio cardine** del sistema di prevenzione, che a prescindere dalle disposizioni legislative e tecniche successivamente intervenute, consente di identificare a carico del Dattore di Lavoro l'obbligo di salvaguardia **della salute, della sicurezza e della dignità** del prestatore d'opera.

Pertanto il dovere di sicurezza, si realizza o attraverso l'attuazione di misure imposte dalla legge o, in assenza, con l'adozione di mezzi idonei a prevenire ed evitare incidenti con l'ausilio della comune esperienza e del progresso tecnologico.

Il presente art 2087 trova applicazione sistematica per i rischi che non sono oggetto di specifiche disposizioni normative.

La disciplina comunitaria

Essa è costituita prevalentemente da **regolamenti e direttive** che ai sensi dell'art 11 della costituzione prevalgono sulle norme Nazionali, salvo il rispetto dei principi fondamentali di cui ai primi 11 art della costituzione.

I **regolamenti** sono immediatamente applicabili mentre le **direttive** devono essere recepiti con provvedimenti legislativi.

L'intera disciplina antinfortunistica è stata oggetto di importanti innovazioni tramite il recepimento di direttive Europee con il D.Lgs 626/94.

Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Legislazione Italiana impone a qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, pubblica o privata, con o senza retribuzione, l'attuazione di una serie di norme con la finalità di tutelare la salute fisica e psichica del lavoratore e di prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.

Con il **D.Lgs 9 aprile 08 n.81** (che chiameremo decreto 81) è stato riordinato un sistema normativo eterogeneo, risalente agli anni 50, mediante una riallocazione delle norme tecniche negli allegati, i quali hanno una maggiore flessibilità di aggiornamento dinamico, dando vita ad un **testo unico** che si propone di essere esaustivo in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

L'insieme delle sinergie del decreto è teso al conseguimento dell'obiettivo di ridurre il rischio dell'esposizione a situazioni di pericolo (**questo è il concetto fondante del decreto**).

Nel decreto 81 **la centralità** della persona che lavora trova piena realizzazione nel provvedimento il quale si applica:

- **Al lavoro** in qualunque forma svolto, dal lavoro gratuito (volontariato) al lavoro autonomo;
- **Alla persona** sotto ogni aspetto quali: la salute, la sicurezza e la dignità;
- **Alle attività** qualunque esse siano: il proposito è di disciplinare lo svolgimento di ogni attività lavorativa.

Il decreto 81 è composto da XIII titoli e 306 articoli oltre a 51 allegati tecnici.

Legislazione generale

Titolo I - disposizioni generali

- *Sistema Istituzionale*
- *Vigilanza*
- *Misure generali di tutela*
- *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*
- *Obblighi del preposto*
- *Obblighi dei lavoratori*
- *Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, e degli installatori*
- *Obblighi del medico competente*
- *Il Servizio di prevenzione e protezione*
- *Informazione e Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti RLS*
- *Sorveglianza sanitaria*
- *Primo soccorso prevenzione incendi e gestione delle emergenze*
- *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*
- *Sanzioni.*

Legislazione speciale

Titolo II - luoghi di lavoro

Titolo III - uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale

Titolo IV - cantieri temporanei o mobili

Titolo V - segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI - movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII - attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII - agenti fisici

Titolo IX - sostanze pericolose

Titolo X - esposizione ad agenti biologici

Titolo XI - protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII - disposizioni in materia penale

Titolo XIII - norme transitorie e finali.

Ulteriore fonte normativa è rappresentata dalla **legislazione regionale** dopo la modifica del titolo V della costituzione.

Il nuovo art 117 Cost sancisce che la tutela e la sicurezza del lavoro rientrano nelle materie di legislazione concorrente e pertanto spetta alle Regioni la potestà legislativa **con esclusione** della determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.

Le Norme tecniche sono le linee guida diramate dal Ministero del Lavoro unitamente ad altri Dicasteri (Interni per i VV.FF) o Enti Pubblici (ISPESL, INAIL ecc).

Inoltre si segnala L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute che produce la *guida on line* in materia di sicurezza e salute nel settore sanitario.

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi

- *Organî di Vigilanza;*
- *Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto;*
- *Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *Il Medico competente;*
- *Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS;*
- *I Lavoratori.*

Organî di Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **ASL** competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei VV.FF.

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al **personale ispettivo** del Ministero del lavoro, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informando preventivamente l'ASL competente per territorio, nelle seguenti attività:

- Attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- Ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con DPCM

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

Datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità decisionale dell'organizzazione del lavoro, dell'azienda e di spesa

Nelle pubbliche amministrazioni il **Datore di lavoro** è il dirigente dotato di potere autonomo di gestione e di spesa;

Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro **non può delegare** le seguenti attività:

- *La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento;*
- *La designazione del RSPP.*

Dirigente

Persona che, dotata di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro in merito all'attività lavorativa e vigila su di essa

- Il datore di lavoro, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- **Nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto**
 - **Designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;**
 - **Nell'affidare i suddetti compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**

- **Deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;**
- **Deve prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**
- **Deve richiedere l'osservanza delle norme vigenti, da parte dei singoli lavoratori nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza di igiene del lavoro di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione;**
- **Deve richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
- **Deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**
- **Deve informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;**

- **Deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento**
- **Deve astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;**
- **Deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
- **Deve consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento (**valutazione rischi**) nonché consentire al medesimo di accedere ai dati di cui alla lettera r);(comunicazione infortuni all'INAIL)**
- **Deve elaborare il documento di **valutazione rischi (appalto o sub appalto)** e, su richiesta consegnarne tempestivamente copia ai RLS**
- **Deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;**

- **Deve** comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni;
- **Deve** consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'articolo 50; (attribuzioni RLS)
- **Deve** adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nonché per il caso di pericolo grave e immediato, dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,
- **Tali** misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti;

- **Deve** convocare la riunione periodica del SPP nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
- **Deve** aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- **Deve** comunicare **annualmente** all'INAIL i nominativi dei RLS
- **Deve** vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro deve fornire al RSPP ed al medico competente informazioni in merito a:

- *La natura dei rischi presenti;*
- *L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- *La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- *I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali;*
- *I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Articolo 19 Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- **Sovrintendere** e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione **collettivi** e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di inosservanza, **informare** i loro superiori diretti;
- **Verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- **Richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- **Informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- **Deve** astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- **Deve** segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI e ogni altra condizione di pericolo delle quali venga a conoscenza sulla base della **formazione ricevuta**;
- **Deve** frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Tranne tale funzione di coordinamento il RSPP non ha obblighi particolari.

Articolo 32 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei RSPP

Le capacità ed i requisiti professionali dei RSPP interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

- **Devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato**

Medico competente

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora con il Dattore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso Dattore di Lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto

Articolo 25 Obblighi del medico competente

Il medico competente:

- **Collabora con il dattore di lavoro e con il Rspp alla valutazione dei rischi, alla programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, collabora all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.**

- **Collabora** inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- **Programma** ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- **Istituisce**, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- **Consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
- **Consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservarla;
- **Fornisce** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.

- **Fornisce** altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- **Informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- **Comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche al DDL, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **Visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- **Partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(È la figura oggetto del presente corso)

Lavoratore

Persona che svolge un'attività lavorativa in un luogo di lavoro a qualsiasi titolo con o senza retribuzione (esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari)

Articolo 20 Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono:

- **Contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **Osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- **Utilizzare** correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **Utilizzare** in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- **Segnalare** immediatamente al DDL, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;

- **Non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di controllo;
- **Non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **Partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- **Sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del DDL.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.